



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
N. 300 DEL 19/12/2025 REG.GEN**

OGGETTO:

**ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADE DIVERSE: IMPLEMENTAZIONE ED EFFICIENTAMENTO.
DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS N. 36/2023 E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ENEL SOLE SRL EURO 1.830,00 (CIG. B9B79E1E51).**

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio tecnico- tecnico manutentivo attribuite con Decreto Sindacale di nomina n. 8 del 02/05/2024;

RICHIAMATI:

la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;

il Bilancio di Previsione 2025 – 2027, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 5 dicembre 2024;

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025 – 2027, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 5 dicembre 2024;

il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell'art. 169/267, approvato con d.G.C. n. 3 del 14/01/2025;

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 51 del 16 dicembre 2025 la Giunta comunale ha approvato il progetto redatto dalla Società Enel X, già ENEL SOLE S.r.l., P.IVA n. 05999811002, per l'importo di Euro 1.500,00 oltre IVA 22% ai sensi di legge, agli atti del Comune di Zumaglia al Prot. n. 4576 del 03/12/2025 avente ad oggetto interventi di *relamping* finalizzati — sia all'efficientamento energetico sia al miglioramento del decoro urbano — all'installazione di n. 4 kit LED artistici (n. 2 in Via Provinciale, frazione Casala, e n. 2 in Via Uberti di Mezzo, nell'area pedonale interna alla via) e al recupero e alla ricollocazione di un lampione di proprietà comunale attualmente depositato presso Enel Sole, da posizionarsi in Via XXV Aprile, mediante l'impiego di apparecchiature coerenti per caratteristiche tecnologiche e compositive con i corpi illuminanti già presenti sul territorio comunale;

RILEVATO CHE:

alla data del 01/03/2023, gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale, sono costituiti da 264 punti luce, la cui titolarità risulta ripartita in 52 punti luce di rientranti nel patrimonio di proprietà comunale, 5 punti luce di proprietà Enel Sole s.r.l. e 207 punti luce di proprietà mista Enel/Comune poi implementati con un nuovo punto luce in Via Zumaglini traversa;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATO CHE:

con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 161 in data 23/06/2025 si affidava al soggetto economico Società Enel X già ENEL SOLE S.R.L., con sede in Via Flaminia n. 970, 00189 ROMA, P.IVA n. 05999811002, il servizio di manutenzione e gestione illuminazione pubblica (rete ENEL SOLE) per l'annualità 2025 (dal mese di luglio al mese di dicembre), comprendente pronto intervento, fornitura di lampade, accensione e spegnimento, manutenzione ordinaria su segnalazione di guasto, manutenzione ordinaria apparecchio a LED, guasti urgenti – modalità di segnalazione, sugli impianti la cui consistenza con indicazione del tipo di lampada in uso, della potenza nominale e della proprietà (ENEL Sole, mista ENEL/Comune, Comune);

POSTO CHE:

con il medesimo atto deliberativo n. 51/2025 si è conferito mandato al responsabile del servizio tecnico e Responsabile Unico del Progetto per l'adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti per addivenire alla cantierizzazione dell'intervento;

ATTESO CHE:

a tal fine, occorre individuare operatore economico specializzato, in possesso dei requisiti necessari e con competenza in materia, necessariamente esterno all'Ente, al quale conferire

VISTI gli avviati interventi di efficientamento energetico con l'installazione di specifici componenti per tecnologia facenti capo alla soc. Enel X già ENEL SOLE S.R.L., come richiamati nella citata d.G.C. n. 51/2025;

VISTA la necessità di adempiere per l'attuazione degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale, potendo ricorrere, per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non essendo dette prestazioni eseguibili da parte del personale dipendente;

RILEVATA l'esigenza di procedere, per addivenire all'acquisizione della fornitura, il soggetto economico ENEL SOLE S.R.L., con sede legale in VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA (RM), P.IVA n. 05999811002, ha fatto pervenire preventivo di spesa in data 2 dicembre 2025 Prot. n. 4576 del 03/12/2025, come da documentazione agli d'ufficio, per l'importo stabilito in Euro 1.500,00 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 330,00 per un totale di Euro 1.830,00 offerta, che risulta adeguata e congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante in considerazione della tipologia della prestazione e delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio comunale;

APPURATO CHE:

l'ammontare delle prestazioni costituenti lavori affidate all'operatore economico in argomento risulta complessivamente inferiore ad Euro 5.000,00;

ai sensi dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice medesimo, in particolare con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti per la natura stessa delle prestazioni richieste;

le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, e per la tipologia;

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

RITENUTA fondamentale la prestazione in argomento e rilevata l'esigenza di procedere al relativo affidamento per il miglioramento della tutela della sicurezza pubblica ed al fine di attuare specifici indirizzi dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO di poter affidare al soggetto economico ENEL SOLE S.R.L., con sede legale in VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA (RM), P.IVA n. 05999811002 interventi di *relamping* mediante installazione di n. 4 kit LED artistici (n. 2 in Via Provinciale, frazione Casala, e n. 2 in Via Uberti di Mezzo, nell'area pedonale interna alla via) con recupero e ricollocazione di un lampione di proprietà comunale attualmente depositato presso Enel Sole srl, da posizionarsi in Via XXV Aprile, mediante l'impiego di apparecchiature coerenti per caratteristiche tecnologiche e compositive con i corpi illuminanti già presenti sul territorio comunale (recupero n. 1 lanterna e di n. 1 braccio in Via Delpiano, posa 1 lanterna e n. 1 braccio artistico in Via XXV Aprile, fornitura e posa di cavo staffato a muro ed esecuzione dei collegamenti elettrici), per l'importo stabilito in Euro 1.500,00 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 330,00 per un totale di Euro 1.830,00;

DATO ATTO CHE:

è all'oggi pertanto possibile determinare fino alla concorrenza massima di Euro 1.830,00 compresa IVA nella misura di legge, coerente con le attuali disponibilità finanziarie, la somma necessaria a rispondere alla prestazione in oggetto;

l'affidamento della prestazione, risultando ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) al valore di Euro 150.000,00, rientra tra quelle eseguibili, mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO CHE:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

il Codice dei contratti pubblici prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

l'utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici consente l'acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina ANAC n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;

l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, sarà disponibile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in coerenza con quanto stabilito nel Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025 *“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024”*, rappresentando tale strumento una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate;

allo scopo è stato acquisito il Codice Identificativo Gara presso la Piattaforma Contratti Pubblici ANAC (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), identificandosi la procedura con il CIG n. B9B79E1E51, non essendo necessario richiedere un CUP (Codice Unico di progetto) in quanto non ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale;

RILEVATO CHE:

ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante *“Determinazioni a contrattare e relative procedure”* per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di lavori, da stipularsi a corpo ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici *“Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive”*, laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera a), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 1.500,00 IVA esclusa ai sensi di legge;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" la formalizzazione del contratto è subordinata all'esito positivo in merito alla verifica circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico, richiesti dalle vigenti normative;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie accantonate con il bilancio di previsione per la gestione del territorio;

VISTI:

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, e segnatamente l'art. 17 comma 1 e l'art. 50;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATI altresì i principi generali di cui alla Parte I Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ACCERTATO:

la regolarità del DURC numero di Protocollo INAIL_50727498 con scadenza al 18/01/2026, agli atti d'ufficio, dal quale l'operatore economico selezionato risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

DATO ATTO CHE il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Servizio non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO CHE il soggetto economico ENEL SOLE S.R.L., con sede legale in VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA (RM), P.IVA n. 05999811002:

- ✓ in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, attraverso la presentazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, di dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia (Amministrazione trasparente) pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

ACCERTATO:

ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rendendo in merito parere favorevole unitamente alla sottoscrizione;

RILEVATO CHE i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- i vigenti Regolamenti comunale per quanto applicabili;
- le Linee guida ANAC per quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- in tema di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato I.4, sono esentati gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di CONTRARRE per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del contraente relativamente alla prestazione in oggetto, ed a tal fine di dichiarare pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di lavori, da stipularsi a corpo ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera a), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di

tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 1.500,00 IVA esclusa ai sensi di legge;

2. di AFFIDARE al soggetto economico ENEL SOLE S.R.L., con sede legale in VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA (RM), P.IVA n. 05999811002, le prestazioni così come dettagliate al punto 1., identificate con il CIG B9B79E1E51, relative all'installazione di n. 4 kit LED artistici (n. 2 in Via Provinciale, frazione Casala, e n. 2 in Via Uberti di Mezzo, nell'area pedonale interna alla via) con recupero e ricollocazione di un lampione di proprietà comunale attualmente depositato presso Enel Sole srl, da posizionarsi in Via XXV Aprile, mediante l'impiego di apparecchiature coerenti per caratteristiche tecnologiche e compositive con i corpi illuminanti già presenti sul territorio comunale (recupero n. 1 lanterna e di n. 1 braccio in Via Delpiano, posa 1 lanterna e n. 1 braccio artistico in Via XXV Aprile, fornitura e posa di cavo staffato a muro ed esecuzione dei collegamenti elettrici), per l'importo stabilito in Euro 1.500,00 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 330,00 per un totale di Euro 1.830,00;

3. di IMPUTARE la spesa ASSUMENDO relativo IMPEGNO DI SPESA a favore del soggetto economico ENEL SOLE S.R.L., con sede legale in VIA LUIGI BOCCHERINI, 15 00198 ROMA (RM), P.IVA n. 05999811002, per l'importo complessivo di Euro 1.830,00 inclusa IVA 22% di legge per le prestazioni di cui al punto 2. nell'apposito Capitolo 130/90/1 all'oggetto "Manutenzione patrimonio comunale" del bilancio comunale;

4. di DISPORRE che:

il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

la presente determinazione, a cui è attribuito valore contrattuale, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del medesimo, attestante la copertura finanziaria;

è data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Zumaglia ed all'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

5. di DARE ATTO che:

ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs n. 267/2000 smi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

il responsabile del servizio tecnico è individuato in qualità di R.U.P.;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 smi sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Responsabile del Servizio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

F.to: RAFFAELLA PENNA